



# Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS  
Sottocommissione VIA

\* \* \*

**Parere n. 343 del 20 settembre 2021**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di assoggettabilità alla VIA</i></p> <p><b>Rifacimento metanodotto Rimini - Sansepolcro DN 650/750 (26''/30''), DP 75 bar e opere connesse. Variante trenchless nei Comuni di Verucchio e San Leo.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 5850</b></p>
<b>Proponente:</b>	<b>SNAM Rete Gas S.p.A.</b>

## La Sottocommissione VIA

### **ICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:**

- il D.Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 13 dicembre 2017 n. 342, recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2, recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020.

### **RICORDATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. “screening”):**

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal D.Lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
- l’art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui “*si intende per*” m) *Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto*: “*La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto*”;
- l’art. 19, recante ‘*Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*’, e in particolare il comma 5, secondo cui “*L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui*

*all'Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi” (comma 5);*

- gli Allegati di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 IV-bis, recante “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*” e V, recante “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52, recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015 n. 308, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017, relativo al “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- le Linee Guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida della Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;
- la nota prot. N. 82322/MATTM de 27 luglio 2021 e relativi allegati con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea con la nota Ares (2020)2534146 del 13/05/2020 anche in relazione alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.

**DATO ATTO** che:

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 17/10/2019, ha approvato il progetto dal titolo “*Rifacimento metanodotto Rimini - Sansepolcro DN 650/750 (26"/30"), DP 75 bar e opere connesse*”, proposto dalla SNAM Rete Gas S.p.A. (da ora in avanti Proponente) che prevede anche la dismissione del metanodotto esistente;
- con tale progetto fu proposta la realizzazione, in sostituzione di quella esistente, di una condotta con lunghezza complessiva di 75,615 km, estesa tra le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna;
- il progetto ha concluso positivamente la valutazione di impatto ambientale interregionale, ai sensi dell’art. 16 della L.R. dell’Emilia-Romagna n. 9 del 18 maggio 1999, ottenendo il positivo giudizio di compatibilità ambientale con Delibera della Giunta Regionale n. 457 del 25.03.2019;

- tale giudizio fu espresso in accordo e d'intesa con la Regione Toscana, che ha rilasciato il proprio provvedimento di VIA favorevole, per la tratta di competenza, con Delibera di Giunta n.654 del 19.08;
- nel Decreto di approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/10/2019 furono riassunte le numerose prescrizioni attribuite all'opera da parte delle seguenti amministrazioni/società coinvolte:
  - o Ministero dello Sviluppo Economico, IX Ispettorato territoriale Emilia-Romagna-Settore III-Reti e servizi di comunicazione elettronica (Prot. n. AOO141175 del 13/9/2019);
  - o Regione Toscana, Delibera n. 654 del 18 giugno 2018;
  - o Comune di Rimini, Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 14/3/2019;
  - o Comune di Santarcangelo di Romagna, Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 1/2/2019;
  - o Comune di Verucchio, Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2018;
  - o Comune di San Leo, Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29/1/2019;
  - o Comune di Novafeltria, Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2018;
  - o Comune di Talamello, Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 5/12/2018;
  - o Comune di Maiolo, Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30/10/2018;
  - o Comune di San Sepolcro, Delibera del Consiglio Comunale n. 165 del 26/11/2018;
  - o Comune di Sestino, Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/11/2018;
  - o Regione Emilia-Romagna, Delibera n. 457 del 25/3/2019;
  - o Unione dei Comuni della Valmarecchia, con nota Prot. 18046 del 6/12/2018 e Autorizzazione Paesaggistica n. 32/18 del 5/12/2018, integrata con l'autorizzazione alla trasformazione boschiva e Autorizzazione allo svicolo idrogeologico;
  - o Provincia di Rimini – Servizio Lavori Pubblici – Uffici viabilità, con nota Prot. 19209/11.17.04 del 22/10/2019;
  - o Regione Toscana – Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti”, Delibera (di intesa) di Giunta Regionale n. 350 del 18/3/2019;
  - o Regione Emilia Romagna, Delibera (di intesa) di Giunta Regionale n. 1279 del 29/7/2019;
  - o Gruppo HERA, con nota Prot. 87854 del 16/9/2019;
  - o Nuove Acqua, con nota Prot. 2689 del 5/11/2018;
  - o Centri Reti Gas, con nota Prot. 3364 del 12/9/2019;
- successivamente all'approvazione del progetto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la Segreteria di Stato, Territorio, Ambiente e Agricoltura dello Stato di San Marino, con nota Prot. n. 69712 del 29/07/2020, ha chiesto di studiare una soluzione alternativa al tracciato del metanodotto originariamente individuato, adottando una variante in microtunnel, limitatamente al solo tratto ricadente nei Comuni di Verucchio (RN) e San Leo (RN) che interessa le aree di cui al Foglio 5,

- mappali n. 228, 229, 236 e 227, in corrispondenza dell'attraversamento del Torrente San Marino e di un'area pianeggiante in località "Torello", dove è ubicato un ampio bacino idrico artificiale;
- la richiesta di tale variante è stata motivata con l'esigenza di realizzare l'ampliamento del suddetto bacino idropotabile, che insiste nelle medesime aree;
  - allo scopo di soddisfare tale richiesta di variante, il Proponente, relativamente ad un tratto del metanodotto lungo circa 840 m, ha studiato una soluzione alternativa (descritta più avanti), per la quale, per effetto delle disposizioni del D.Lgs. 104/2017, ha chiesto al MATTM (con istanza prot. 674 del 22.09.2020, acquisita al prot. n. 76288 del 30.09.2020) l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni,
  - a fronte di tale richiesta, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MATTM, con nota del 13/11/2020, Prot. 93523, ha valutato che la *"modifica progettuale proposta, pur risultando migliorativa con riguardo agli aspetti relativi all'uso del suolo ed in qualche modo all'impatto sulla componente paesaggio, non offre allo stato delle informazioni disponibili, sufficienti garanzie per quanto concerne i possibili impatti sugli altri comparti ambientali. In particolare, si osserva che la variante per modalità realizzative, in microtunnel e comparti ed ambienti interferiti, area qualificata come SIC e interessata dalla presenza di un invaso artificiale, non risulta indagata ed in modo da confortare in merito ad un miglioramento rispetto al progetto originario. Né peraltro la valutazione conseguente a tale tipo di indagine, comprensiva di una definizione dell'interferenza del tracciato in microtunnel con la falda freatica e con l'intorno dell'invaso artificiale ed anche di una nuova valutazione di incidenza con riguardo sia alla SIC già interessata che alla nuova ZSC, può essere condotta nell'ambito di un procedimento "pre-screening", ex art. 6, comma 9, che si connota quale procedimento speditivo solidamente ancorato nelle valutazioni ambientali già effettuate. Sulla base di tutto quanto precede, pertanto, si ritiene che gli interventi di cui trattasi necessitano di una valutazione ambientale secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006"*;
  - con nota prot. INGCOS/CENOR/189/MUS dell'11.02.2021, acquisita al prot. 16705/MATTM del 17.02.2021, il Proponente ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, relativa al progetto a cui si riferisce il presente parere;
  - il progetto è assoggettato a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA in quanto compreso tra le opere dell'Allegato II-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., punto 1.b) *"installazioni di oleodotti, gasdotti, condutture per il trasporto di flussi di CO<sub>2</sub>, ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20 Km"* e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi;
  - la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo - Ex DVA - Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale (d'ora innanzi Divisione), con nota prot. MATTM/19414 del 24/02/2021, ha trasmesso la documentazione acquisita alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione), che l'ha recepita con prot. n. CTVA/893 del 24/02/2021, comunicando al contempo la procedibilità dell'istanza di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - ai sensi dell'art.19, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell'autorità competente all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7771/11295>;
  - ai sensi dell'art.19, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Divisione, con nota MATTM/19414 del 24/02/2021, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale dello Studio preliminare ambientale e la documentazione a corredo dello stesso all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7771/11295>;

- in particolare, con la suddetta nota Prot. MATTM/19414 del 24/02/2021, la Divisione ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna se intendesse evidenziare il concorrente interesse regionale, finalizzato all'integrazione in tale sede della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.
- dalla documentazione disponibile, non risulta che la Regione Emilia-Romagna abbia manifestato il proprio concorrente interesse.

**DATO ATTO** altresì che:

- con nota prot. 19414 del 24/02/2021 la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MiTE ha comunicato agli Enti interessati l'avvio dell'istruttoria tecnica relativa alla modifica del progetto in esame;
- a seguito di tale richiesta, la Direzione Generale – Servizio V – del Ministero della Cultura ha richiesto alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ed al Servizio II di formulare le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006;
- in considerazione delle osservazioni formulate sia dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini che dal Servizio II del MiC, la Direzione Generale del MiC, con nota del 15/5/2021, Prot. 16919-P (ricevuta dal MiTE con Prot. n. 53858 del 20/5/2021), ha concluso di non ravvedere “*motivi per l'assoggettabilità a VIA*” del progetto in esame, formulando, comunque, alcune prescrizioni relative ad aspetti inerenti sia al paesaggio che alla tutela del patrimonio archeologico;

**VALUTATA**

- la congruità del valore dell'opera, così come dichiarata dal Proponente con nota assunta agli atti, ai fini della determinazione dei conseguenti oneri istruttori.

**VISTA** la documentazione iniziale presentata dal Proponente, che si compone di:

- Studio Preliminare Ambientale,
- Elaborati di Progetto.

**EVIDENZIATO** che:

**Motivazioni dell'intervento**

L'intervento in esame riguarda, come detto, la variante di un tratto di circa 840 m del nuovo metanodotto Rimini – Sansepolcro.

Tale nuovo metanodotto sarà realizzato in sostituzione di quello esistente e contribuirà, anche in relazione a possibili futuri sviluppi della rete, ad accrescere la flessibilità nell'esercizio del sistema di trasporto di gas naturale tra le direttive Est - Ovest e viceversa. Inoltre, la sua realizzazione consentirà di evitare aree geologicamente complesse e soggette a fenomeni di instabilità, contribuendo così ad incrementare la salvaguardia della sicurezza del trasporto.

L'esigenza di provvedere alla proposta della variante di tracciato di cui si è detto in precedenza scaturisce dalla richiesta formulata dallo Stato di San Marino, che nell'area interessata da tale modifica ha in animo di ampliare l'esistente bacino idropotabile.

## EVIDENZIATO inoltre che:

- la verifica di assoggettabilità a VIA viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato V della Parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni in merito agli effetti sull'ambiente stimati in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;
- gli esiti delle verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai criteri dell'Allegato V relativi alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione del progetto ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, sono così sintetizzabili:

### In ordine alle caratteristiche progettuali

Il tratto di tracciato oggetto di variante si sviluppa quasi interamente nel territorio comunale di San Leo ad eccezione di un tratto di minor lunghezza ricadente nel territorio comunale di Verucchio. Esso prevede l'attraversamento mediante "microtunneling" sia dell'alveo del torrente San Marino che di un'area pianeggiante, in Loc. "Torello", dove è ubicato il già citato bacino idrico artificiale. La tecnica costruttiva adottata si è resa necessaria per operare il superamento, da parte della condotta di progetto che sarà alloggiata nel *microtunnel*, dell'area di pertinenza del bacino citato e delle strutture ad esso connesse, in modo da escludere ogni interferenza diretta con essi.

L'aliquota di tracciato modificato ha origine, procedendo in direzione del trasporto del gas, dal vertice V 168 (vedi Figura 1), deviando per un breve tratto in direzione sud-ovest per raggiungere il nuovo vertice V 169. In questa area sarà impostato il pozzo di spinta, punto iniziale del tratto che sarà realizzato con tecnologia *trenchless* (*microtunnel*), studiato per attraversare in sotterraneo il torrente San Marino, il bacino artificiale e le strutture ad esso connesse (acquedotto, altre tubazioni, ecc.). Dopo circa 800 m di percorrenza in sotterraneo, il tracciato raggiunge il vertice/picchetto P10, punto terminale del tratto *trenchless*, ove il nuovo tracciato si ricongiunge all'originario. Nella Figura 2 il nuovo tracciato è posto a raffronto con quello già autorizzato, in modo da evidenziare le differenze. Nella Figura 3, invece, il tracciato è rappresentato su base ortografica, assicurando una rappresentazione coincidente con quella reale, mentre la Figura 4 riporta il profilo longitudinale.




Figura 1 – Nuovo tracciato, evidenziato su base catastale




Figura 2 –Confronto tra il nuovo (in rosso) e il vecchio (in blu) tracciato. In verde è rappresentato il tracciato del metanodotto esistente



Figura 3 –Nuovo tracciato, evidenziato su base ortografica




Figura 4 –Profilo del tratto in microtunnelling (cerchiato in rosso)

In pratica, quasi tutto il tratto è realizzato con tecnologia *trenchless*, con profondità di scavo dal piano campagna mediamente dell'ordine di 15 m, con punte anche superiori ai 26 m. Le uniche lavorazioni superficiali riguardano quelle che saranno effettuate in due piazzole di stoccaggio, ove si provvederà all'accatastamento delle tubazioni, della raccorderia, ecc. Tali piazzole (peraltro, le stesse già previste dal progetto originario, già approvato) sono ubicate ai margini del tracciato della condotta, a ridosso di strade percorribili dai mezzi adibiti al trasporto dei materiali. La realizzazione delle piazzole, previo scotico e

accantonamento dell'humus superficiale, richiederà il livellamento del terreno e l'apertura, ove non già presente, dell'accesso provvisorio alla viabilità ordinaria per permettere l'ingresso degli autocarri. In estrema sintesi, è prevista un'unica trivellazione, che consente di attraversare in sotterraneo il torrente San Marino, il bacino artificiale e le strutture ad esso connesse (acquedotto, altre tubazioni, ecc.). Le principali caratteristiche geometriche del *microtunnel* sono:

- lunghezza dello sviluppo complessivo del *microtunnel*: 798 metri circa (di cui 465 m circa relativamente al tratto curvilineo e complessivamente 240 m circa per i due tratti rettilinei);
- diametro interno del *microtunnel*: min. 2400 mm;
- raggio di curvatura dei tratti curvilinei pari a 2000 m;
- copertura minima della generatrice superiore del tunnel pari a 12,6 m dalle quote di fondo dell'alveo del corso d'acqua e a 26,6 m dal fondo del bacino artificiale;
- postazione di partenza (di spinta): in destra idrografica del torrente, con profondità del pozzo di circa 6 m dal piano campagna. Distanza dalla sponda del corso d'acqua circa 90 m;
- postazione di arrivo del tunnel (di recupero): a margine di un contesto produttivo, a valle dell'attraversamento di Via Maiano.

Tale configurazione di progetto consente di realizzare il *tunnel* a adeguate profondità sia dal fondo del corso d'acqua, sia dal fondo del bacino artificiale, a quote tali da escludere ogni possibile interferenza dell'opera con essi. In aggiunta, si evidenzia che anche le postazioni all'estremità della trivellazione sono state previste con appropriati distacchi di sicurezza, in particolare, dall'alveo del corso d'acqua e dal bacino artificiale. Infine, si evidenzia che, anche in riferimento al fiume Marecchia, l'asse del *microtunnel* si posiziona a una distanza planimetrica di circa 60 m dalla sponda in destra idrografica del corso d'acqua, tale da non generare alcuna modifica all'assetto idraulico del corso stesso.

### In ordine alla localizzazione del progetto

Come detto, il tratto in *trenchless* è in gran parte situato nel territorio comunale di San Leo e, in minor parte, in quello di Verucchio, in un'area indicativamente posta alla quota di 100 m s.l.m.m. Relativamente alla conformità rispetto agli strumenti urbanistici e di governo del territorio, non ci sono variazioni sensibili rispetto alla soluzione già autorizzata, registrandosi, anzi, una lieve riduzione (25 m) del tratto che interessa le Aree vincolate e di rispetto (quella retinate in verde nella Figura 5).




Figura 5 –Nuovo tracciato, evidenziato sugli strumenti urbanistici comunali (in verde le zone vincolate e di rispetto; in azzurro le zone artigianali/industriali)

La nuova soluzione di tracciato riduce quasi completamente il livello di interferenza con gli areali tutelati dal Piano per l'Assetto Idrogeologico dei corsi d'acqua Marecchia – Conca (Figura 6), in quanto, ad eccezione del breve tratto iniziale, relativamente al quale, analogamente al tracciato già autorizzato, non si registrano interferenze dirette con le "Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica". Peraltro, la soluzione adottata permette di evitare qualunque interferenza con l'alveo del torrente San Marino, il cui attraversamento era stato precedentemente autorizzato con scavi a cielo aperto.



Figura 6 – Nuovo tracciato, evidenziato sulle carte del PAI (in verde tratteggiato le aree di pertinenza dei corsi d'acqua ad elevata vulnerabilità; in verde chiaro gli alvei)

### **In ordine alle caratteristiche dell'impatto potenziale**

Nel seguito sono riportate e analizzate criticamente le principali valutazioni fatte dal Proponente con riguardo alle potenziali forme di impatto conseguenti all'ultimazione dell'opera nonché durante la fase di cantiere. Ovviamente, va considerato che la pratica in esame è relativa solo ad un breve tratto di un'opera assai più significativa, per la quale valgono le considerazioni e i provvedimenti di mitigazione già riportati nel progetto autorizzato. Peraltro, come indicato anche nella già richiamata nota del 13/11/2020, Prot. 93523, della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MATTM, va considerato che l'opera è certamente *migliorativa con riguardo agli aspetti relativi all'uso del suolo ed in qualche modo all'impatto sulla componente paesaggio*.

### **ATMOSFERA E QUALITÀ DELL'ARIA**

Le problematiche legate alla qualità dell'atmosfera riguardano esclusivamente la fase di cantiere, nel corso della quale potranno aversi emissioni di:

- Polveri Sottili (PM10), prodotte dalla movimentazione del terreno nei tratti da realizzare mediante scavo a cielo aperto (contributo limitato ai periodi siccitosi), dal movimento dei mezzi impiegati nella realizzazione dell'opera e presenti nei fumi di scarico dei mezzi stessi;
- Ossidi di Azoto (NOX), presenti nei fumi di scarico dei mezzi d'opera.

I mezzi impiegati, che non opereranno tutti in contemporanea, saranno utilizzati temporaneamente all'interno della fascia di lavoro, pertanto in una ristretta area che avanza lungo il tracciato al progredire della realizzazione dell'opera. All'uopo sono state previste le cautele necessarie ad evitare dispersioni di inquinanti.

### **RUMORE**

Analogamente alle emissioni in atmosfera, anche le emissioni acustiche sono strettamente connesse alla fase di cantiere, dovute all'utilizzo dei mezzi operativi, nelle diverse fasi di costruzione, limitatamente alla fascia diurna.

Le perturbazioni acustiche risultano temporanee in quanto generalmente prodotte solo durante le ore diurne, in concomitanza con il maggiore movimento dei mezzi (principalmente escavatori, pale e trattori posatubi). Tali mezzi saranno dotati di opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni acustiche, che si manterranno a norma di legge; in ogni caso, i mezzi saranno in funzione solo durante il giorno e non tutti contemporaneamente.

## SUOLO E SOTTOSUOLO

La soluzione proposta in alternativa a quella autorizzata consente di ridurre drasticamente l'uso del suolo, essendo limitata l'occupazione ad un breve tratto di seminativo semplice (circa 110 m a fronte dei 600 m del tracciato originario) e ad un ancor più breve tratto occupato da vegetazione ripariale (80 m a fronte di 270 m). Sono del tutto evitati i tratti che impegnano boschi di latifolia, prati e pascoli.

Per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche, va considerato che il tratto in esame attraversa un territorio a matrice fortemente argillosa, peraltro, come detto, a profondità particolarmente rilevanti, per cui le relative problematiche non sono di particolare rilievo.

## VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI

L'unica interferenza, seppur marginale, con contesti vegetazionali più strutturati registrata dal tracciato in *trenchless* (peraltro, registrata anche dal tracciato che risulta ancora attualmente autorizzato) si ha in corrispondenza del cantiere per la realizzazione del pozzo di recupero del *microtunnel* (dal picchetto P10 al vertice V11 circa). Tale tratto si colloca immediatamente all'esterno del lembo boscato a salice e pioppo sviluppato sui depositi alluvionali, in destra idrografica del fiume Marecchia. Questo tipo di habitat comprende i boschi ripariali di salice bianco (*Salix alba*) e pioppo bianco (*Populus alba*) riconducibili all'Ordine *Populetalia albae* che include i pioppeti di pioppo bianco e nero ed anche le foreste riparie a frassino meridionale. In realtà spesso dominano le formazioni a pioppo nero (*Populus nigra*). Questi habitat sono presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle Alleanze *Populion albae* e *Salicion albae* diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo, oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. La denominazione di "foresta a galleria" deriva dalla caratteristica delle fronde che ricadono in acqua determinando appunto un effetto galleria sulla fascia soggetta alla dinamica fluviale. Questi boschi, azonali, sono generalmente rappresentati da cenosi stabili fino a quando non mutano le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano. I boschi dell'habitat possono entrare in contatto catenale con i saliceti e le ontanete ripariali e con i boschi dei terrazzi fluviali consolidati.

Frequentemente, questi ambienti sono invasi da numerose specie alloctone tra cui la robinia (*Robinia pseudoacacia*), l'ailanto (*Ailanthus altissima*), il negundo (*Acer negundo*), il falso indaco (*Amorpha fruticosa*), la buddleia (*Buddleja davidii*), il topinambur (*Helianthus tuberosus*), la verga d'oro maggiore (*Solidago gigantea*), la vite del Canada comune (*Parthenocissus quinquefolia*) e vite del Canada a foglie intere (*P. tricuspidata*), il caprifoglio giapponese (*Lonicera japonica*) e l'uva turca (*Phytolacca americana*). Si tratta dell'habitat più diffuso lungo il Marecchia dove corrisponde all'associazione *Salici-Populetum nigrae*. Nelle forme più termofile vi possono essere lembi di *Populetum albae*.

Lungo il tratto in *trenchless* i modesti interventi di ripristino degli habitat saranno eseguiti secondo quanto già previsto per la rimanente parte del metanodotto. In particolare, gli interventi avranno la funzione di innescare i processi dinamici che consentiranno di raggiungere, nel modo più rapido e seguendo gli stadi evolutivi naturali, la struttura e la composizione delle fitocenosi originarie. La finalità sarà quindi quella di ricreare le condizioni idonee al ritorno di un ecosistema il più possibile simile a quello naturale ed in grado, una volta affermatosi sul territorio, di evolvere autonomamente.

Per la caratterizzazione faunistica, è possibile fare riferimento alle specie della ZSC *Torriana, Montebello, Fiume Marecchia* (cod. IT4090002), che investe l'area in esame nella sua zona marginale per soli 110 m (Figura 7).




Figura 7 – Ubicazione dell'area di intervento (in rosso), ai margini della ZSC

Si tratta, prevalentemente, di avifauna con 91 specie elencate, che frequentano l'area sia dal punto di vista trofico che per la nidificazione, di cui 54 nidificanti. Le aree prative rappresentano un importante sito di nidificazione dell'albanella minore (*Circus pygargus*), del succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), del calandro (*Anthus campestris*) e della calandrella (*Calandrella brachydactyla*). La nidificazione del nibbio (*Milvus migrans*), estremamente localizzato in Regione, non è ancora stata provata. Stabile risulta il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*). Lungo il corso del Marecchia sono presenti importanti garzaie (tra cui la garzaia plurispecifica del lago ex cava Incal System, localizzata a circa 10 km in direzione nord-est dall'area in oggetto) per ardeidi come la garzetta (*Egretta garzetta*), la nitticora (*Nycticorax nycticorax*), la sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*) e, di recente insediamento, il marangone minore (*Phalacrocorax pygmeus*). La varietà degli ambienti favorisce, tra le specie migratrici, gli Irundinidi, gli Alaudidi tra cui la quaglia (*Coturnix coturnix*), i Silvidi, il passero solitario (*Monticola solitarius*) e l'upupa (*Upupa epops*).

Tra i Mammiferi sono segnalati i pipistrelli ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*) e ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros*), entrambi di interesse comunitario.

Tra le specie di interesse comunitario sono riportati anche gli Anfibi ululone (*Bombina pachypus*) e tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*) e il Rettile testuggine palustre europea.

Tra gli invertebrati sono riportati due Coleotteri, il cerambice della quercia (*Cerambyx cerdo*), e il cervo volante (*Lucanus cervus*), la libellula damigella di Mercurio (*Coenagrion mercuriale*), i lepidotteri falena dell'edera (*Euplagia quadripunctaria*) e falena delle paludi (*Lycaena dispar*) ed anche il Mollusco Gasteropode vertigo sinistrorso minore. La contiguità con un'importantissima stazione di damigella di Mercurio, libellula endemica mediterranea di interesse comunitario in generale rarefazione, ha indotto un ampliamento del sito nel territorio di San Leo, presso Pietracuta, per circa 70 ettari.

Anche tra i Pesci risultano in elenco tre specie di interesse comunitario, il barbo italico (*Barbus plebejus*), il cobite comune (*Cobitis bilineata*) e la lasca (*Protochondrostoma genei*), tutti segnalati come Rari.

Tra le specie indicate come “Altre specie importanti di flora e fauna”, sono riportate le seguenti:

- Anfibi: rospo comune (*Bufo bufo*), rospo smeraldino (*Bufo viridis*), raganella italiana (*Hyla intermedia*), tritone punteggiato (*Lissotriton vulgaris*), rana agile (*Rana dalmatina*) e rana comune (*Rana esculenta*);
- Rettili: luscengola (*Chalacides chalacides*), saettone (*Elaphe longissima*), ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*) e biscia tassellata (*Natrix tassellata*);
- Mammiferi: quercino (*Eliomys quercinum*), serotino comune (*Eptesicus serotinus*), pipistrello di Savi (*Hypsugo savii*), istrice (*Hystrix cristata*), puzzola europea (*Mustela putorius*), vespertilio di Daubenton (*Myotis daubentonii*), nottola minore (*Nyctalus leisleri*), pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhili*) e pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*);
- Invertebrati: sfinge dell'epilobio (*Proserpinus proserpina*).

Rispetto alle specie faunistiche citate, la sottrazione di habitat, estremamente limitata, dovuta alla realizzazione del tratto in *trenchless* non influisce in modo rilevante con quelle che potenzialmente frequentano l'area. Questa considerazione deriva dalla constatazione della diffusa presenza di habitat con caratteristiche simili a quelli interferiti, sia nelle immediate vicinanze che all'interno del sito tutelato. Inoltre, le specie più strettamente legate all'ambiente acquatico del torrente San Marino non subiranno interferenze grazie all'utilizzo di tecnologia di posa in *trenchless* (*microtunneling*) nell'attraversamento dello stesso.

Le specie faunistiche di interesse comunitario che potenzialmente possono frequentare gli ambiti direttamente interferiti dalle linee, sia a livello trofico che per la riproduzione, potranno usufruire, durante le fasi di cantiere, degli ambienti limitrofi presenti in tutta l'area ed anche nelle immediate vicinanze delle piste di lavoro. Inoltre, al termine dei lavori, tutte le superfici saranno ripristinate allo stato preesistente all'inizio dei lavori e la loro funzione ecologica sarà ristabilita.

## PAESAGGIO

Il tracciato in *trenchless*, analogamente al tracciato autorizzato, si colloca parallelamente alla direttrice del Fiume Marecchia, in corrispondenza della confluenza del Torrente San Marino. Il contesto paesaggistico risulta ampiamente antropizzato. I pochi elementi naturali sono ascrivibili alla vegetazione ripariale sugli argini dei due corsi d'acqua citati. In raffronto al tracciato autorizzato, la proposta di variante minimizza gli impatti sulla componente paesaggio, essendo, ad eccezione dei brevi tratti iniziale e finale, totalmente realizzata in sotterraneo. Non si prevedono, inoltre, elementi fuori terra ma il tratto ottimizzato risulterà totalmente a scomparsa e i previsti ripristini vegetazionali annulleranno in tempi molto brevi le tracce del passaggio del cantiere.

## RISCHIO IDROGEOLOGICO

La nuova soluzione proposta, analogamente al tracciato originario, interessa fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica per 105 m rispetto agli 820 m originari mentre non ha nessuna interferenza con gli alvei fluviali (rispetto ai 70 m del progetto originario). L'interferenza con gli areali tutelati dalla normativa afferente al PAI Marecchia-Conca risultano quindi, nella nuova proposta progettuale, estremamente.

## RISCHIO GEOMORFOLOGICO

La nuova soluzione (come il tracciato autorizzato) si sviluppa in un'area interessata dalla presenza di unità stratigrafiche appartenenti al Dominio Ligure e alla Successione Epiligure, che rappresentano le falde alloctone e sono note in letteratura come "Coltre (o Colata) della Val Marecchia". La morfologia dei versanti, proprio in virtù delle caratteristiche geologiche è spesso legata a fenomeni gravitativi. Il tratto oggetto del progetto non interferisce con nessuna area attualmente in dissesto geomorfologico.

**VALUTATO** che:

***Con riferimento agli elaborati progettuali:***

la soluzione progettuali riportata negli elaborati presentati dal Proponente ai fini della valutazione dell'assoggettabilità a VIA è descritta con sufficiente completezza, ai fini di evincere i potenziali impatti che l'opera potrà determinare in fase di cantiere e di esercizio.

***Cumulo con altri progetti:***

non ci sono progetti concomitanti sull'area molto ristretta dell'intervento.

***Utilizzazione di risorse naturali:***

per quanto l'unica risorsa naturale oggetto di consumo sia il suolo, va detto che la soluzione adottata lo contiene in misura molto significativa, con una drastica riduzione rispetto a quanto era previsto dal progetto autorizzato.

***Produzione di rifiuti:***

gli unici rifiuti previsti dal progetto sono gli sfridi e materiali di costruzione, relativamente ai quali saranno privilegiate tecniche di raccolta differenziata per ridurre al minimo il ricorso a discariche, nonché, eventualmente, le terre e rocce da scavo di cui verrà prevista, nel caso, la gestione come rifiuti. Il trasporto dei rifiuti sarà effettuato tramite società iscritte all'albo nazionale gestori ambientali, in conformità alla normativa vigente. Analogamente, per il trattamento/smaltimento saranno selezionati idonei impianti autorizzati, in conformità alla normativa vigente. Per quanto riguarda il deposito temporaneo sul luogo di produzione, saranno adottati i criteri di etichettatura e di imballaggio prescritti dalle norme.

Per quanto riguarda i rifiuti liquidi, costituiti soprattutto dalle acque provenienti dai servizi igienici dei dipendenti disposti nell'area cantiere, saranno convogliate in apposite fosse biologiche opportunamente dimensionate ed installate in un'area definita per poi essere convogliate nella rete fognaria presente in sito. Il tutto in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni opportune da parte dell'impresa esecutrice.

***Inquinamento e disturbi ambientali:***

le attività previste in progetto possono generare potenziali impatti in fase di cantiere, in particolare costituiti da emissioni in atmosfera e inquinamento acustico. Nei confronti di tali tipi di impatto il Proponente prevede l'adozione di forme di mitigazione connesse fondamentalmente all'uso di particolari modalità di esecuzione delle opere e di utilizzo di attrezzature che costituiscano una barriera per la diffusione delle forme di impatto a distanza rispetto all'area di cantiere, con la limitazione dei periodi maggiormente critici. Decisamente più contenuti sono i disturbi che possono determinarsi in fase di esercizio dell'opera, in relazione alle caratteristiche di quest'ultima.

***Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo:***

il proponente si è impegnato ad inserire le terre e rocce da scavo prodotte ai fini della realizzazione del tratto in *trenchless* nel Piano di utilizzo delle Terre e Rocce da scavo già approntato per la rimanente parte del progetto.

**CONSIDERATO** che, in base alla documentazione prodotta, risulta che:

- l'intervento in esame rientra nel più ampio progetto di *Rifacimento del metanodotto Rimini - Sansepolcro DN 650/750 (26"/30"), DP 75 bar e opere connesse*;
- in particolare, riguarda la modifica di un tratto della lunghezza di circa 840 m nei Comuni di Verucchio e di San Leo, per il quale, oltre ad una variazione di tracciato, è stata proposta una modifica delle modalità di scavo, prevedendo una soluzione in *trenchless*, allo scopo di consentire l'attraversamento in profondità sia del Torrente San Marino che di un bacino di accumulo di acqua destinata all'uso potabile;
- l'intervento contribuirà, anche in relazione a possibili futuri sviluppi della rete, ad accrescere la flessibilità nell'esercizio del sistema di trasporto di gas naturale tra le direttive Est - Ovest e viceversa. Inoltre, la sua realizzazione consentirà di evitare aree geologicamente complesse e soggette a fenomeni di instabilità, contribuendo così ad incrementare la salvaguardia della sicurezza del trasporto;
- il progetto rientra tra quelli che vanno sottoposti a verifica di assoggettabilità.

**CONSIDERATO CHE**

- l'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA consente la formulazione di prescrizioni, per corroborare la scelta minimalista effettuata" (Cons. St. 5379/2020);
- dette prescrizioni non rappresentano "un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di "sorveglianza ambientale", da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio", in quanto circoscritte a: *i)* mitigazioni e raccomandazioni cantieristiche utili anche al Proponente in quanto assenti al livello progettuale sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA; *ii)* monitoraggi (prescrizioni che impongono il controllo dello stato in cui si trova l'ambiente rispetto alla situazione "ante opera");

**la Sottocommissione VIA**

**ACCERTA**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento,**

che il progetto dal titolo "*Rifacimento metanodotto Rimini - Sansepolcro DN 650/750 (26"/30"), DP 75 bar e opere connesse. Variante trenchless nei Comuni di Verucchio e San Leo*" non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. ritenendo comunque necessario che sia assicurata l'osservanza: a) di tutte le prescrizioni ambientali stabilite in fase di approvazione del Progetto originario e contenute nella Delibera della Giunta Regionale dell'Regione Emilia Romagna n. 457 del 25.03.2019; b) delle prescrizioni indicate dal Ministero della Cultura nella nota del

15/5/2021, Prot. 16919-P (ricevuta dal MiTE con Prot. n. 53858 del 20/5/2021) nonché di quelle di seguito citate:

<b>Condizione ambientale n.1</b>	
Macrofase	Ante-operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Terre e rocce di scavo
Oggetto della prescrizione	<p>In fase di progettazione esecutiva dell'intero intervento, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Proponente dovrà eseguire gli studi e le caratterizzazioni, così come previste dal comma 4 dell'art.24 del DPR 120/2017, con specifico riferimento ai volumi che si intendono utilizzare come sottoprodotti, a quelli utilizzati ai sensi dell'art.185 del D.lgs. 152/2006 e a quelli gestiti come rifiuti.</p> <p>In particolare, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 24 del DPR 120/2017, il Proponente, oltre che effettuare il campionamento dei terreni nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione e le possibilità di utilizzo allo stato naturale, deve redigere un apposito progetto in cui siano definite: 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce; 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare; 3. la collocazione e durata temporale dei depositi delle terre e rocce da scavo; 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.</p> <p>Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, deve integrare i sondaggi eventualmente già eseguiti nella zona ove è prevista la realizzazione del tratto in <i>trenchless</i>, acquisendo un campione delle acque sotterranee con campionamento dinamico, compatibilmente con la situazione locale.</p> <p>Gli esiti delle attività eseguite dovranno essere trasmessi al MiTE e all'ARPA Emilia-Romagna, prima dell'avvio dei lavori.</p> <p>Qualora in fase di progettazione esecutiva, o comunque prima dell'inizio dei lavori, dovesse essere accertata l'inidoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, privilegiando le attività di recupero.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'attività di cantiere
Ente vigilante	MiTE
Enti coinvolti	ARPA Emilia-Romagna

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla